

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISTOIA

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE DELL'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSE

Approvato con delibera consiliare del 25/2/2011 e successive modifiche

PREAMBOLO

- a) Il presente regolamento si ispira a principi di informalità, rapidità e riservatezza; in ogni caso è vietata l'iniziativa officiosa del procedimento.
- b) Il regolamento contiene l'indicazione del luogo dove si svolge il procedimento di mediazione, che è derogabile soltanto su accordo delle parti per singoli atti; il regolamento assicura la possibilità che il mediatore designato, se le parti lo richiedono concordemente, formuli una proposta di conciliazione, in qualunque momento del procedimento.
- c) Le parti che intendono rivolgersi al presente O.D.C. dovranno presenziare con l'assistenza tecnica di un difensore quale garanzia irrinunciabile della tutela dei diritti del cittadino.
- d) Il regolamento conterrà la scelta di riservare il compito di mediatore ai soli soggetti iscritti all'Albo degli Avvocati e praticanti avvocati abilitati della Provincia di Pistoia.
- e) Il regolamento stabilisce le cause di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico; in ogni caso i Giudici di Pace Avvocati, finché dura il loro mandato, non possono svolgere la conciliazione in forme e modi diversi da quelli stabiliti dall'art. 322 c.p.c.
- f) Il regolamento deve in ogni caso prevedere che il procedimento di mediazione possa avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità ex art. 14 comma 2° lettera a) D. Lgs. 4/3/2010 n. 28.
- g) Le parti hanno diritto di accesso agli atti del relativo procedimento che il responsabile designato dall'O.D.C. è obbligato a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato ai sensi dell'art. 12 1° e 2° comma decreto Ministero della Giustizia del 18/10/2010 n. 180; sono escluse eventuali comunicazioni riservate al solo mediatore, tali espressamente qualificate delle parti; i dati comunque raccolti, sono trattati nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30/6/2003 n. 126 recante il codice in materia di protezione dei dati personali.

ARTICOLO 1

Ambito di applicazione

1> Il regolamento si applica a tutte le procedure di conciliazione gestite dall'O.D.C. ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. N. 28/10 e quindi alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria di un obbligo di legge, su invito del Giudice, su iniziativa di taluna o di tutte le parti.

2> La qualificazione dell'oggetto della controversia spetta alla parte che deposita la domanda di mediazione.

3> Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali .

4> Nell'ipotesi in cui è prescritta l'assistenza tecnica in sede giurisdizionale, le parti non possono partecipare al procedimento se non con il ministero di un difensore.

5> Il servizio di conciliazione offre la possibilità di risolvere le controversie sia di carattere nazionale che internazionale.

ARTICOLO 2

Domanda di Mediazione-attivazione del procedimento

1> Ai sensi dell'art. 4 comma 1° del D. Lgs. N. 28/10 il procedimento di mediazione si attiva attraverso il deposito di una domanda presso la Segreteria dell'Organismo di Conciliazione.

La domanda può essere effettuata sia utilizzando l'apposito modulo, sia in carta libera, e deve contenere tutti gli elementi indicati nel modulo, ovvero:

-a) i dati identificativi delle parti in modo da consentire le comunicazioni di cui all'art. 3 del presente regolamento;

-b) i dati identificativi di colui che, se necessario, parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere;

-c) descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;

-d) indicazione del valore della controversia determinato a norma del Codice di Procedura Civile;

-e) i dati identificativi del difensore della parte, nell'ipotesi di cui all'art. 1 comma 4>;

2> La domanda può contenere:

-a) copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;

-b) i dati identificativi dei difensori, dei professionisti e/o delle persone di fiducia che assisteranno la parte nel procedimento;



- c) dichiarazione dell'istante di anticipare per intero i costi del procedimento, fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese successiva all'espletamento del procedimento;
- d) richiesta che l'incontro non abbia luogo qualora la parte invitata non abbia manifestato l'intenzione di aderire al tentativo di Mediazione;
- e) richiesta che nelle controversie in materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli natanti e di responsabilità medica, il mediatore formuli la proposta.

3> La domanda di mediazione deve essere depositata presso la Segreteria dell'O.D.C. con qualunque strumento idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione.

All'atto del deposito della domanda di Mediazione, la parte istante può indicare il nominativo del Mediatore tra quelli iscritti all'Organismo.

Nel caso di cui sopra, la Segreteria comunicherà all'altra parte detto nominativo, con l'avvertimento che, in caso di opposizione dalla nomina del Mediatore indicato, da manifestarsi in sede di adesione alla procedura, l'incontro sarà condotto da un Mediatore scelto dall'O.D.C.

4> Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione della parte invitata al procedimento, costituiscono accettazione del presente regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata, commisurate al valore della lite, nonché riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell'O.D.C.

5> Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, salvo a quanto dalle altre parti espressamente dichiarato come riservato al solo mediatore e pur sempre nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

6> Ai sensi dell'art. 4 comma 1° D. Lgs. N. 28/10, in caso di più domande relative alla stessa controversia, la Mediazione si svolge davanti all'Organismo presso il quale è presentata la prima domanda, salvo diverso accordo tra le parti, o salve diverse convenzioni eventualmente intercorse tra gli organismi aditi, fermi rimanendo gli effetti conseguiti sulla prescrizione e sulla decadenza e fermi rimanendo anche gli eventuali oneri dovuti all'O.D.C.

ARTICOLO 3

La Segreteria

1> La Segreteria dell'O.D.C. amministra il servizio di mediazione.

Coloro che operano presso la Segreteria devono essere ed apparire imparziali, non entrano nel merito della controversia, e non svolgono l'attività di consulenza giuridica o di mediazione.

Ai sensi dell'art. 9 comma 1° D. Lgs.n. 28/10 chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione, è tenuto all'obbligo di

riservatezza, rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

2> La Segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento, e al relativo esito.

3> La Segreteria verifica:

-a) la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti nel presente regolamento e li annota nell'apposito registro;

-b) l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione.

4> L'obbligo di comunicazione all'altra o alle altre parti della domanda di mediazione, degli allegati e della nomina del Mediatore designato con indicazione della data di primo incontro, è posta a carico della parte istante in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, con l'invito a comunicare, almeno otto giorni prima dell'incontro, la propria adesione, a partecipare personalmente al procedimento, con avvertimento che l'incontro non avrà luogo ove almeno una di esse non comunichi la propria intenzione a partecipare¹.

5> Qualora l'istante abbia richiesto che l'incontro abbia luogo anche se l'altra o le altre parti non abbiano dichiarato di volervi partecipare, la Segreteria avverte queste ultime che l'incontro si terrà in ogni caso.

6> La Segreteria informa altresì la parte dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D. Lgs. N. 28/10 e l'avverte della circostanza che, ai sensi dell'art. 8 comma 5° D. Lgs. N. 28/10, il Giudice può desumere dalla mancata partecipazione al procedimento, argomenti di prova nell'eventuale giudizio, ai sensi dell'art. 116 2° comma c.p.c.

7> Ove l'incontro non abbia avuto luogo perché la parte invitata non ha tempestivamente espresso la propria adesione, ovvero ha comunicato espressamente di non voler aderire e l'istante ha dichiarato di non volervi comunque procedere, la Segreteria rilascerà, in data successiva a quella inizialmente fissata, una dichiarazione di conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitata.

8>² L'O.D.C. , nell'assegnazione degli affari di mediazione, che avrà cura di predeterminare, si dovrà attenere a criteri inderogabili e comunque rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato.

¹ La comunicazione alla Segreteria di mancata partecipazione alla conciliazione è normativa da intendersi applicata ai soli procedimenti di mediazione aventi ad oggetto materie sottratte alla mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 (Delibera COA 15/04/2011). Comma ulteriormente modificato con delibera COA 30/05/2011.

² Comma inserito a seguito del Decreto del Ministero della Giustizia 6 Luglio 2011, N. 145.

ARTICOLO 4

Sede del procedimento

L'O.D.C. ha sede presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia e svolge le sue funzioni nei locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale di Pistoia ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 4/3/2010 n. 28.

ARTICOLO 5

Funzioni e designazione del Mediatore

1> Il Mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.

2> In nessun caso il Mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo, salvo verificare la sua conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

3> L'O.D.C. designa il Mediatore individuandolo tra gli iscritti all'Albo degli Avvocati e dei praticanti Avvocati abilitati al Patrocinio, eventualmente in adesione all'indicazione congiunta delle parti, tra i nominativi inseriti negli appositi elenchi.

I Mediatori praticanti Avvocati abilitati al patrocinio potranno partecipare a procedimenti di Mediazione, solo in merito a controversie con i limiti di competenza per valore e per materia di cui all'art. 7 della Legge 16/12/1999 n. 47, così come modificato dal D. L. n. 82 del 7/4/2000.

L'O.D.C. provvede a fissare la data del primo incontro tra le parti ed il Mediatore entro quindici giorni dal deposito della domanda, per i futuri incombenti di cui all'art. 3 comma 4° lettera -a) del presente regolamento.

4> I Mediatori iscritti nell'elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto del Codice Etico approvato dall'O.D.C. e devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall'O.D.C., frequentando corsi di formazione e di aggiornamento.

5>³ Ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'elenco dei Mediatori, questi ultimi dovranno ottenere una specifica formazione ed uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione di cui all'art. 18 D.M. 180/10, nonché la partecipazione da parte degli stessi, nel primo biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso Organismi iscritti.

³ Comma inserito a seguito del Decreto del Ministero della Giustizia 6 Luglio 2011, N. 145.

6>⁴ In dipendenza di quanto stabilito nel comma che precede, l'O.D.C. è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito. A tal fine, il mediatore tirocinante farà richiesta all'O.D.C. di tirocinio assistito in base alla vigente normativa, ed il Responsabile dell'Organismo, alla fine del procedimento di mediazione e sentito il mediatore, rilascerà al richiedente un attestato di avvenuto tirocinio.

Il mediatore tirocinante è soggetto a tutte le norme sulla riservatezza interna ed esterna al procedimento, alle quali deve uniformarsi il mediatore, secondo quanto stabilito dai seguenti artt. 6 e 7 del presente regolamento, nonché a quelle contemplate nello Statuto dell'O.D.C..

7> Ai fini di garantire l'imparzialità nella prestazione del servizio l'O.D.C. provvede alla designazione del Mediatore secondo criteri di rotazione che tengano conto dell'oggetto e del valore della controversia.

Il Mediatore, al momento della iscrizione nell'elenco, indica le materie rispetto alle quali non intende prestare opera di mediazione.

8> Il Mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione.

9> Il Mediatore deve comunicare alla Segreteria via fax o per e-mail, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.

10> Al momento dell'accettazione, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità attenendosi a quanto prescritto dall'art. 6 del presente regolamento.

11> Le parti possono chiedere all'O.D.C., in base a giustificati motivi, la sostituzione del Mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza, l'O.D.C. nominerà un altro Mediatore.

12> L'O.D.C. provvederà parimenti alla sostituzione del Mediatore qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico, previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall'O.D.C. medesimo.

13> Solo in casi particolari ove non sia possibile nominare uno o più Mediatori ausiliari o la controversia lo renda assolutamente necessario, il Mediatore può provvedere alla individuazione, per tramite della Segreteria, di un esperto iscritto nell'Albo dei Consulenti e dei Periti presso i Tribunali.

La nomina è subordinata all'impegno sottoscritto da almeno una delle parti a sostenere gli oneri secondo i compensi previsti dall'O.D.C., da eventuali norme di legge o dalle tariffe professionali. All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e imparzialità del Mediatore, nonché le regole di riservatezza.

⁴ Comma inserito a seguito del Decreto del Ministero della Giustizia 6 Luglio 2011, N. 145.

ARTICOLO 6

Cause di incompatibilità e garanzie di imparzialità del mediatore.

1> Il Mediatore non può accettare la nomina quando:

a> abbia in corso rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti;

b> una delle parti del procedimento sia assistita da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali.

2> In ogni caso il Mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza.

3> Il Mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.

4> Il Mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

5> Ai fini della iscrizione nell'elenco dei Mediatori del presente Organismo di Conciliazione Forense, i mediatori Avvocati e praticanti Avvocati abilitati, non devono aver subito procedimenti disciplinari comportanti sanzioni ad esclusione dell'avvertimento.

La pendenza di un procedimento disciplinare a carico del Mediatore, sospende la sua domanda di iscrizione nell'elenco presso l'O.D.C. ; parimenti la pendenza di un procedimento disciplinare nei confronti del Mediatore già iscritto nell'elenco presso l'O.D.C., sospende le sue funzioni fino all'esaurimento del procedimento disciplinare.

In caso di condanna a sanzione disciplinare definitiva, ad eccezione dell'avvertimento, l'O.D.C. provvederà alla cancellazione del Mediatore dall'elenco istituito presso l'Organismo.

ARTICOLO 7

Riservatezza.

1> Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri, o nelle sessioni separate, non può essere registrato o verbalizzato.

A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere una apposita dichiarazione.

2> Il Mediatore, le parti, e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di Mediazione.



3> Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il Mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

4> Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di Mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di Mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

5> Il contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non può essere oggetto di prova testimoniale né di giuramento decisorio.

Le parti non possono chiamare il Mediatore, gli addetti all'O.D.C., i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze o sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di Mediazione davanti all'Autorità Giudiziaria od altra Autorità.

6> Il Mediatore non deve testimoniare sui fatti di cui al comma che precede e ad esso si applicano le disposizioni dell'art. 200 del c.p.p. e allo stesso si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'art. 103 del c.p.p. in quanto applicabili.

ARTICOLO 8

Procedimento di Mediazione

1> Il Mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente o separatamente.

2> Al termine di ciascun incontro il Mediatore dà atto per iscritto dei soggetti presenti all'incontro o della mancata partecipazione.

3> Il Mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo.

4> Quando le parti non raggiungono un accordo e ne facciano concorde richiesta, il Mediatore formula una proposta di conciliazione qualora disponga degli elementi necessari.

5> In caso di mancata adesione o partecipazione al tentativo di mediazione, il Mediatore non può formulare la proposta salvo quanto disposto dall'art. 9 comma 2° nelle controversie in materia di R.C.A. e di responsabilità medica.

6> Prima di formulare la proposta il Mediatore deve informare le parti che qualora il provvedimento di definizione del giudizio corrisponda interamente al contenuto della proposta, il Giudice potrà escludere la ripetizione delle spese della parte vincitrice che abbia rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, condannandola al rimborso

delle spese sostenute dalla parte soccombente per lo stesso periodo, ed al versamento di una ulteriore somma corrispondente al contributo unificato dovuto, ciò anche con riguardo alle indennità di mediazione e al compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato.

7> Il Mediatore deve informare altresì le parti che laddove il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponda interamente al contenuto della proposta, il Giudice, in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per le indennità di mediazione e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato.

8> Il Mediatore nella formulazione della proposta è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative.

Salvo diverso accordo tra le parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.

La Segreteria comunica alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal Mediatore.

9> Le parti fanno pervenire al Mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione od il rifiuto della proposta.

In mancanza di risposta nel termine la proposta si ha per rifiutata.

ARTICOLO 9

Controversie in materia di R.C.A. e di responsabilità medica.

1> Fermo restando quanto previsto al precedente art. 8 comma 4>, nelle controversie in materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli e natanti e di responsabilità medica, il Mediatore può formulare la proposta anche se la richiesta proviene da una sola delle parti, purchè la stessa sia avanzata con la domanda di mediazione o con la successiva accettazione, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione.

2> La Segreteria informa l'altra o le altre parti che l'istante ha richiesto al mediatore di formulare la proposta, e che tale proposta sarà formulata anche in caso di loro mancata adesione.

3> Qualora tale richiesta sia effettuata, il Mediatore che abbia elementi sufficienti, può formulare la proposta anche in caso di mancata adesione o partecipazione dell'altra parte.



ARTICOLO 10

Conclusione del procedimento di Mediazione.

1> Ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. N. 28/10 il procedimento di mediazione si considera concluso:

- a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti, salvo quanto previsto dall'art. 9;
- b) quando le parti raggiungono un accordo;
- c) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal Mediatore;
- d) quando il Mediatore non ritiene utile proseguire il procedimento;
- e) decorsi quattro mesi dalla proposizione della domanda di Mediazione, salvo diverso accordo delle parti.

2> Nella ipotesi sub. -a) il Mediatore indica nel verbale che il procedimento si è concluso per la mancata partecipazione della parte. Ove l'incontro non abbia avuto luogo, perché la parte invitata ha espressamente negato la propria adesione, la Segreteria rilascia, su richiesta della parte istante, una dichiarazione di conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitata.

Nella ipotesi sub. -b) il Mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo sottoscritto dalle parti.

Nella ipotesi sub. -c) il Mediatore indica nel verbale medesimo la sua proposta e le ragioni del mancato accordo.

Nella ipotesi sub. -d) il Mediatore forma processo verbale e ne indica le ragioni.

Nella ipotesi sub. -e) il Mediatore forma processo verbale nel quale dà atto della decorrenza del termine e della conclusione del procedimento.

3> In tutti i casi in cui si sia tenuto l'incontro il Mediatore forma un verbale sottoscritto dalle parti e dallo stesso.

Il Mediatore certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità a sottoscrivere.

Nello stesso verbale il Mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di Mediazione.

Nei procedimenti di mediazione il cui esperimento è condizione di procedibilità *ex art. 5 D.Lgs. n. 28/2010*, ove la parte invitata non abbia tempestivamente espresso la propria adesione ovvero abbia comunicato espressamente di non voler aderire e anche se l'istante abbia dichiarato di non voler comunque dar corso alla mediazione, la comparizione delle parti avanti il Mediatore designato avrà luogo ugualmente. Nell'ipotesi di cui sopra, il Mediatore designato redigerà il verbale negativo di conciliazione⁵.

⁵ Periodo aggiunto con delibera COA del 15/04/2011.

Nei casi di cui all'art. 5, 1° comma, D.Lgs. N.28/10, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la Segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e di mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'art. 11, 4° comma, del D.Lgs. 28/10⁶.

4> Il processo verbale è depositato presso la Segreteria dell'O.D.C. e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

5> Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto, sono assolti dalle parti.

6> Al termine del procedimento ciascuna parte è tenuta a compilare la scheda di valutazione del servizio di mediazione, predisposta dall'O.D.C.

7> La sospensione o la cancellazione dell'O.D.C. dal Registro non hanno effetto sul procedimento in corso.

ARTICOLO 11

Indennità.

1> L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento di Mediazione ed il compenso dovuto al Mediatore.

2> Viene liquidato a parte il compenso per l'esperto di cui all'art. 5 comma 11>.

3> Per le spese di avvio del procedimento, a valere sulla indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di E. 40,00= che deve essere versato dalla parte istante al momento del deposito della domanda di mediazione e, dalla parte aderente al tentativo di mediazione, al momento dell'adesione e, comunque, prima dell'incontro.

4> Per le indennità di Mediazione è dovuto da ciascuna parte, contestualmente al deposito della domanda di mediazione e al momento della adesione alla stessa, l'importo indicato nella tabella allegata al presente regolamento ex art. 16 comma 4° Decreto Ministeriale 18/10/2010 n. 180⁷.

5>⁸ Le indennità di mediazione dovranno esser corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art. 11 D.Lgs. 28/10.

* Nelle ipotesi di mediazione obbligatoria, l'O.D.C. e il mediatore non possono comunque rifiutarsi di svolgere la mediazione.

⁶ Periodo aggiunto a seguito del Decreto del Ministero della Giustizia 6 Luglio 2011, N. 145.

⁷ Comma sostituito con delibera COA 30/05/2011. Vedi, altresì, criteri di determinazione delle indennità allegata alla tabella.

⁸ Comma sostituito a seguito del Decreto del Ministero della Giustizia 6 Luglio 2011, N. 145.

6> Il valore della lite è indicato nella domanda della Mediazione a norma del Codice di Procedura Civile. Lo stesso è determinato dall'O.D.C. nel caso risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia notevole divergenza tra le parti sulla stima.

7>⁹ L'indennità, di cui all'allegata tabella, è ridotta di 1/3 nei primi sei scaglioni e della metà per i restanti nelle materie per cui l'instaurazione del procedimento di Mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale ex art. 5 comma 1° D. Lgs. N. 28/10.

Quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento, l'indennità deve ridursi a 40 Euro per il primo scaglione e a 50 Euro per i restanti.

Gli importi di cui sopra varranno anche nel caso in cui nessuna delle parti partecipi al procedimento di mediazione.

8> L'indennità dovuta è aumentata fino ad 1/4¹⁰ in caso di conclusione dell'accordo ex art. 11 D. Lgs. N. 28/10, e deve essere aumentata di 1/5 in caso di formulazione della proposta.

Nelle controversie in materia di RCA e di Responsabilità medica, l'indennità deve essere aumentata di 1/5 nel caso di proposta contumacia.

9> E' facoltà dell'O.D.C.:

a) aumentare fino ad 1/5 l'indennità dovuta in caso di particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

b) rideterminare l'indennità qualora all'esito del procedimento l'accordo sia raggiunto su valori superiori, rispetto allo scaglione determinato dalle parti.

Qualora il valore della mediazione risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'O.D.C. decide il valore di riferimento sino al limite di Euro 250.000 e lo comunica alle parti. Se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il valore dello scaglione di riferimento¹¹.

10> l'O.D.C. ridetermina ogni tre anni l'ammontare delle indennità.

11> Le spese e le indennità di Mediazione sopra indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. Quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, si considerano come un'unica parte.

⁹ Comma modificato a seguito del Decreto del Ministero della Giustizia 6 Luglio 2011, N. 145.

¹⁰ Così come disposto dal D.M. 145/2011.

¹¹ Periodo aggiunto a seguito del Decreto del Ministero della Giustizia 6 Luglio 2011, N. 145.

ARTICOLO 12

Gratuito patrocinio.

- 1> Quando la Mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la parte che sia in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L.) del D.P.R. 30/5/2002 n. 115, è esonerata dal pagamento delle indennità. A tal fine essa è tenuta a depositare presso l'O.D.C. apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo Mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato nonché a produrre, a pena di inammissibilità dell'istanza se l'Organismo la richiede, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.
- 2> Il Mediatore di un procedimento in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto dal comma precedente, deve svolgere la sua prestazione gratuitamente. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il Mediatore riceve una indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultino ammesse al Gratuito Patrocinio.
- 3> L'O.D.C. tiene un registro, anche su solo supporto informatico, sul quale annota i procedimenti ammessi al Gratuito Patrocinio. Il registro contiene il riferimento al numero del procedimento, il nominativo del Mediatore, l'esito della Mediazione, l'importo della indennità riscossa in misura ridotta e/o che sarebbe spettata per l'attività svolta.
- 4> L'O.D.C. può disporre il riconoscimento di una indennità per il Mediatori che abbiano svolto la loro opera a titolo di Gratuito Patrocinio.

ARTICOLO 13

Durata del procedimento.

Il procedimento non potrà avere durata superiore a quattro mesi dal deposito della domanda di Mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal Giudice per il deposito della stessa, salvo necessità di proroga motivata.

ARTICOLO 14

Procedure telematiche eventualmente utilizzate.

Ove l'O.D.C. si avvalga di una piattaforma on line per lo svolgimento del servizio di Mediazione, ai sensi dell'art. 3 comma 4° del D. Lgs. N. 28/10, il presente regolamento si applicherà in quanto compatibile.

ARTICOLO 15

Responsabilità dell'Organismo.

L'O.D.C. non può essere ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni sia per la mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni di cui all'art. 8 comma 1° del D. Lgs. N. 28/10, sia nel caso di imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante.

Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la parte istante ha facoltà di effettuare la comunicazione del deposito della domanda di Mediazione, ai sensi dell'art. 8 comma 1° del D. Lgs. N. 28/10 anche senza l'indicazione della data dell'incontro di Mediazione.

Pistoia li 25/02/2011 - 09/09/2011

Il Presidente

(Avv. Giancarlo Bellizzi)

Il Segretario

(Avv. Sandra Tagliasacchi)

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO
Avv. Sandra Tagliasacchi

S. Tagliasacchi

